



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 23 ANNO 2022

SEDUTA DEL 26/05/2022 ORE 21:00

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

ADUNANZA DI PRIMA SEDUTA PUBBLICAORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	X		RIVI LUIGI		X
SERENA LUCIA	X		FIORANI DAVIDE		X
PAGANELLI MARCO	X		MILZA SILVIA	X	
BERNARDI MICHELE	X		BOLZONI ELISA		X
BORLENGHI GIULIO	X		GHETTI BEATRICE	X	
MATTEASSI LUCA	X		BERNAZZANI GIOVANNI	X	
MALVICINI MICHELE		X			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste l'Assessore esterno Rigamondi Ernestina.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Esponde l'Assessore Rigamondi.

L'Assessore dà poi lettura di un articolo di stampa in cui la minoranza svolge delle considerazioni in merito alle dichiarazioni dell'Assessore riguardo alla TARI, che ritiene molto offensivo nei suoi confronti.

Il Consigliere Milza chiede i dati relativi all'evasione sulle utenze domestiche. La riduzione delle tariffe è sempre da considerare in modo positivo anche se in questo caso non è eccezionale. Riguardo all'articolo di stampa rileva che si trattava di una risposta all'accusa di negligenza rivolta dalla presente Amministrazione alle precedenti Amministrazioni nella lotta all'evasione.

Ricorda che nell'anno 2019 era stato avviato un progetto di recupero evasione. La minoranza dà atto che il metodo dell'Amministrazione nella lotta all'evasione è sicuramente incisivo, ma non bisogna negare che negli anni precedenti sia stato fatto qualcosa.

L'Assessore Rigamondi specifica che il progetto del 2019 era in capo al gestore e non all'Amministrazione e precisa che l'aumento delle metrature non è stato votato in Consiglio Comunale.

Il Consigliere Milza chiede quale sia il reale impatto della riduzione delle tariffe.

Il Consigliere Ghetti ricorda che dal 2020 è cambiato il calcolo delle tariffe da parte di ARERA.

L'Assessore Rigamondi riconosce che la riduzione delle tariffe è limitata, ma rappresenta comunque un principio di inversione di tendenza.

Il Sindaco ringrazia l'Assessore Rigamondi per il lavoro svolto per arrivare a questo punto: ritiene che sia un grandissimo risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

DATO ATTO che la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano

obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

- comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

- comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di tenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività, necessario alla valorizzazione del parametro per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che

- la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 all'art. 7 prevede che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla

elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- la deliberazione Arera n. n. 15/2022/R/RIF, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

VERIFICATO che nel territorio comunale è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C) previste dalla regolamentazione dell'Autorità ARERA;

DATO ATTO che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR - Ente di Governo dell'ambito con deliberazione CAMB/2022/11 dell'11 aprile 2022 ha ritenuto:

- di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art.1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

- di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui allo schema 1 della matrice TQRIF;

DATO ATTO altresì che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, con deliberazione del Consiglio CAMB n. 53/2022 del 20/05/2022, ha approvato la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (PEF) 2022 - 2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione Iren Ambiente SpA, calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comuni e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

DATO ATTO la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha confermato anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate da applicare all'utenza, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo in particolare sia un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, sia la facoltà per l'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con l'esigenza di tener conto dell'impatto del decreto legislativo 116/20;

RILEVATO che

- il costo complessivo da porre a base di calcolo per le tariffe Tari da applicare all'utenza, valorizzato nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 deliberato da ATERSIR (provvedimento n. Consiglio CAMB n. 53/2022 del 20/05/2022) per il Comune di Vigolzone, nel rispetto del limite di crescita del 1,7%, ammonta ad Euro 752.631 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari ad euro 487.778 e parte fissa pari ad euro 264.852;

- le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammontano ad € 61.590, di cui parte variabile euro 5.152 e parte fissa euro 56.437;

- il totale delle entrate tariffarie al netto delle detrazioni ammonta a complessivi euro 691.041, di cui parte variabile euro 482.626 e parte fissa euro 208.415, cui vanno aggiunti i costi derivanti da sconti da regolamento per complessivi € 75.000 (imputabili alla parte variabile per euro 48.607 ed alla parte fissa per

euro 26.393) e detratte le maggiori entrate straordinarie da recupero evasione di € 28.500 (imputabili alla parte variabile per euro 18.471 ed alla parte fissa per euro 10.029) già riscosse a bilancio 2022 e così per complessivi € 737.541;

Tutto ciò premesso;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 25/03/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale inserita all'ordine del giorno di questa stessa seduta in posizione precedente alla presente deliberazione;

RITENUTO

- di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non domestiche che restano nel servizio pubblico e che comunque provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione massima del 60% della quota variabile del tributo, come per le precedenti annualità;
- di confermare i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, TARES, TARI considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;

CONSIDERATO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 24 comma 5, 26 commi 4 e 10, 28bis comma 4 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del anno 2022, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 24 con eccezione del comma 5, 25, 26 con eccezione dei commi 4 e 10, 27, 28 del regolamento TARI sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI;

VISTI i prospetti delle tariffe 2021 della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in:

- "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
- "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, sono coerenti con l'applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50: *5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

CONSIDERATO che

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, al 31 maggio 2022;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 131 del 1° dicembre 2021, per l'anno 2022, nella misura del 5% sull'importo del tributo;

VISTO

- il D.M. 1° Luglio 2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;

- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto attiene la regolarità contabile,

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti: n. 9

Assenti: n.4 (Malvicini, Rivi, Fiorani, Bolzoni)

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 6

Contrari: n.3 (Milza, Ghetti, Bernazzani)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dai prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
 - "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 131 del 1° dicembre 2021;
 - le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 24 comma 5, 26 commi 4 e 10, 28bis comma 4 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del anno 2022, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 24 con eccezione del comma 5, 25, 26 con eccezione dei commi 4 e 10, 27, 28 del regolamento TARI sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2022;
 - di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura dei costi del piano finanziario 2022 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Vigolzone, entro i limiti di crescita fissati dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato), come di cui alla deliberazione ATERSIR, CAMB 53/2022 del 20 maggio 2022.
- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.vo 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2022, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, attualmente fissato al 31 maggio p.v.;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n. 9

Assenti: n.4 (Malvicini, Rivi, Fiorani, Bolzoni)

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 6

Contrari: n.3 (Milza, Ghetti, Bernazzani)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 26/05/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 23

DEL 26/05/2022

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 07/06/2022 al 22/06/2022

- E' eseguibile dal 26/05/2022 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

Il, 07/06/2022

**Istruttore amministrativo
Anna Stefania Carini / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 24/05/2022

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Maria Rossi / INFOCERT SPA

	Documento firmato digitalmente
--	---------------------------------------

COMUNE DI

VIGOLZONE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE

ANNO DI RIFERIMENTO:

2022

UTENZE DOMESTICHE	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)
Componenti	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	0,84	0,8	0,317581	74,462234
2	0,98	1,6	0,370511	148,924467
3	1,08	2,0	0,408318	186,155584
4	1,16	2,2	0,438564	204,771143
5	1,24	2,9	0,468810	269,925597
6	1,3	3,4	0,491494	316,464493

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

COMUNE DI

VIGOLZONE

TARIFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO DI RIFERIMENTO:

2022

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc	Kd	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)	TARIFFA TOTALE (1)
Cat	Descrizione		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	3,40	0,711704	1,198807	1,9105
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	6,55	1,490131	2,309467	3,7996
3	Stabilimenti balneari	0,38	4,15	0,845149	1,463250	2,3084
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	5,33	0,667223	1,879307	2,5465
5	Alberghi con ristorante	1,07	9,86	2,379761	3,476541	5,8563
6	Alberghi senza ristorante	0,85	7,02	1,890464	2,475185	4,3656
7	Case di cura e riposo	0,97	8,00	2,157353	2,820723	4,9781
8	Uffici, agenzie	1,00	9,30	2,224076	3,279091	5,5032
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	7,17	1,223242	2,528073	3,7513
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	9,12	1,934946	3,215625	5,1506
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	9,12	2,379761	3,215625	5,5954
24	Banchi di mercato durevoli			0,000000	0,000000	0,0000
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	8,50	1,601334	2,997018	4,5984
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	9,48	2,046150	3,342557	5,3887
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	7,50	0,956352	2,644428	3,6008
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	8,92	1,223242	3,145106	4,3683
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,00	20,00	8,896302	7,051808	15,9481
17	Bar, caffè, pasticceria	2,40	20,00	5,337781	7,051808	12,3896
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	17,00	3,914373	5,994037	9,9084
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	5,804837	7,545435	13,3503
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	24,86	8,896302	8,765398	17,6617
23	Banchi di mercato generi alimentari			0,000000	0,000000	0,0000
21	Discoteche, night club	1,04	11,00	2,313039	3,878494	6,1915

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
 Vigolzone,, 01/07/2022
 Responsabile del Servizio Tributi e Catasto
 F.to Maria Rossi